



**RACCOMANDATA A MANO**

*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

PROT. N. 1634/22702

BARI, 13 Aprile 1995



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

e,p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI  
R O M A  
(Rif. fono n. 200/2158/PU 020.01/111  
del 12.4.1995).

5725

OGGETTO: Legge regionale: "Legge regionale 27.2.1995, n.7 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997. Rettifiche ed integrazioni'".

Con riferimento alla nota n. 1545 del 16 marzo 1995, concernente la legge regionale in oggetto indicata, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 979 dell'8 marzo 1995, si comunica che il Governo ha rilevato che: a) la disposizione di cui all'art.3, comma 3°, prevedendo una anomala decorrenza e/o durata dei corsi di formazione professionale è in contrasto con la normativa vigente in materia; b) la disposizione di cui all'art.5 prevedendo interventi socio-assistenziali a sostegno di minori

h  
Ca/

./.



# Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(segue n.1634/22702 del 13.4.1995)

- 2 -

per il mantenimento in famiglia o per l'affido esula dalla competenza regionale; c) la disposizione di cui all'art.8, 1° comma, lettera a), prevedendo l'esclusione, per l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali, della certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni e/o delle iscrizioni prescritte per avviare ed attuare le attività è illegittima in quanto, essendo l'iscrizione all'albo requisito essenziale per l'accesso ai contributi regionali ed alle altre agevolazioni è indispensabile, ai fini del rispetto del principio di buona amministrazione sancito dall'art.97 della Costituzione, che la cooperativa sia in perfetto grado di funzionalità al momento dell'iscrizione nell'albo stesso. Infatti non possono sussistere divari temporali (come risulta dal combinato disposto delle lettere a) e d) del predetto art.8, tra due momenti (iscrizione albo e funzionalità) atteso che i benefici regionali sono connessi all'esercizio dell'attività in vari campi previsti dall'art.2 della legge regionale n.21/93.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge di cui trattasi al nuovo esame del Consiglio regionale, precisando che trattasi di cosiddetto rinvio "limitato" ai sensi dell'art.7 legge 19 maggio 1976 n.335, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte dal rinvio come già praticato per altre Regioni in precedenti occasioni.

Si prega segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

( COZZOLINO )

*Luigi Antonio Cozzolino*